



REGOLAMENTO
DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DEL COMUNE DI VERONA

PREMESSA

In applicazione dell'art.19 CCNL 14/09/2000 Regioni ed Autonomie Locali e contratti decentrati, al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna nel lavoro" e per la promozione d'iniziative volte ad attuare le direttive UE per l'affermazione della pari dignità delle persone, è stato istituito il Comitato per le Pari Opportunità con provvedimento della Giunta Comunale n.304 del 23/10/2001.

Il presente Regolamento, oltre a richiamare le finalità e l'ambito d'applicazione delle vigenti normative, disciplina il funzionamento del Comitato stesso.

ART. 1

COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Il Comitato per le Pari Opportunità è costituito da:

Un/a rappresentante dell'Ente, in qualità di Presidente del Comitato

Un/a componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da pari numero di dipendenti in rappresentanza dell'Ente.

.Il Comitato designa un/a Vice-Presidente, preferibilmente di parte sindacale, onde mantenere il carattere paritetico dell'organismo.

Nella formulazione delle proprie designazioni che sono disposte tra i dipendenti, l'Ente terrà conto della dislocazione del personale per aree e per distribuzione territoriale dei servizi e procurerà altresì che si tratti di persone motivate e sensibili rispetto alle problematiche sulla parità e sulle pari opportunità.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del/la Presidente, dirigenti aziendali, esperti in materie giuridiche, economiche e sociali con competenze in materia di lavoro, senza diritto di voto.

ART. 2

COMPITI DEL PRESIDENTE

La/Il Presidente, coadiuvata dalla/dal Vice Presidente, gestisce la rappresentanza esterna, i rapporti con l'Amministrazione e la Giunta Comunale e coordina le attività del Comitato.

ART. 3

COMPITI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Il Comitato, per le finalità di cui alla premessa, curerà lo studio e la realizzazione d'idonei progetti all'interno dell'Ente in rete con altri comitati e commissioni di parità.

Entro tale ambito il Comitato:

a) promuoverà indagini conoscitive, ricerche e studi sullo stato d'attuazione delle parità fra i sessi;

b) favorirà iniziative volte a dare attuazione alla normativa statale e regionale al fine di raggiungere condizioni di pari opportunità atte a rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, compresi quelli relativi alle molestie sessuali;

c) esprimerà parere preventivo sui provvedimenti d'interesse generale che riguardino l'ordinamento e la gestione del personale e sui progetti e gli interventi d'organizzazione e ristrutturazione dell'Ente aventi effetto sulle materie di cui al successivo punto d);

d) formulerà proposte sulle seguenti materie:

- accesso all'Ente;
- progressione di carriera;
- retribuzioni e premi;
- figure professionali;
- attribuzione d'incarichi e responsabilità;
- assegnazione alle varie strutture dell'Ente;
- mansioni e mobilità;
- formazione e aggiornamento professionale;
- orari di lavoro del personale ed orari dei servizi all'utenza;
- valutazione del personale;
- altre materie che hanno valenza sulla condizione delle donne;

e) esprimerà pareri sull'efficacia delle iniziative assunte dalla Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;

f) relazionerà alla Direzione Generale, alla Giunta Comunale e alle Organizzazioni Sindacali, entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla propria attività, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e sull'efficacia delle iniziative di cui precedente punto e).

g) pubblicizzerà tra le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente, nelle forme ritenute più idonee, il lavoro svolto ed i risultati ottenuti;

h) assolverà ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato dalla vigente normativa o derivante da accordi sindacali.

Il Comitato valuterà gli atti e le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi da richiedere alla Direzione Generale ed alla Giunta Comunale che sono tenute a fornirli.

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente comma, il Comitato si raccorda, qualora l'intervento lo richieda, con altri enti, istituti, comitati costituiti con analoghe finalità; può altresì effettuare incontri con gruppi, dipendenti, amministratori o altri soggetti aventi specifica evidenza in ordine alle materie di propria competenza.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVA FUNZIONAMENTO – RISORSE

- Nello svolgimento dell'attività il Comitato può operare in gruppi di lavoro;
- Il Comitato delibera validamente quando sia presente un terzo più uno dei/le componenti;
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti;
- Il Comitato è convocato dal/la Presidente anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto con telegramma, telex, telefax ed e-mail almeno 5 giorni (lavorativi) prima della riunione e contiene l'ordine del giorno predisposto a cura del/la Presidente, eventuale convocazione straordinaria viene effettuata in un tempo inferiore a quello stabilito per la convocazione ordinaria e non inferiore a 24 ore. Il/La Presidente segnala casi di ripetuta assenza dei componenti il Comitato ai rispettivi organismi designanti i quali, dopo n. 3 assenze ingiustificate, o impedimento permanente, provvederanno alla loro sostituzione.
- In caso di tre assenze ingiustificate e consecutive l'incarico decade e la/il Presidente richiede la sostituzione delle componenti decadute. Le assenze dal servizio per ferie, malattia, congedo per maternità, permessi personali e di studio nonché per missione di servizio e partecipazione a corsi di formazione, giustificano la non partecipazione alle riunioni del Comitato. Comunque in caso di assenze, seppur giustificate ma ripetute, la/il Presidente si riserva di convocare la/il componente e verificare l'effettiva disponibilità a partecipare al Comitato.
- Il Comitato si riunisce almeno dieci volte l'anno e le riunioni si svolgono in orario di lavoro.
- Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata. Il verbale viene approvato nella riunione successiva.
- Le proposte di misure atte a creare condizioni di pari opportunità vengono trasmesse all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali, che prenderanno in esame tali proposte e comunicheranno le decisioni assunte al riguardo con le relative motivazioni in caso di diniego.
- Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla categoria B, assegnato dal C.d.r. Personale.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di componente del Comitato, viene data immediata comunicazione al/la Presidente che ne propone la sostituzione.

L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato, per garantire il funzionamento e l'efficienza del medesimo, un locale per le riunioni e tutte le risorse strumentali necessarie per l'espletamento delle sue funzioni (computer, telefono, carta, fotocopie, ecc.)

I/Le componenti il Comitato, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle loro funzioni, su segnalazione del/la Presidente del Comitato stesso, si assenteranno dalla struttura di appartenenza avvalendosi:

- dell'orario di servizio, se i compiti devono essere svolti all'interno dell'Ente;
- degli idonei istituti (comando, missione...) previsti per il personale dipendente, se i compiti devono essere svolti all'esterno dell'Ente.

ART. 5

RAPPORTI COMITATO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato saranno trasmesse ai soggetti della contrattazione.

Le proposte di cui al precedente punto dovranno essere inviate alla Giunta Comunale, alla Direzione Generale e alle Organizzazioni Sindacali per un puntuale esame e una valutazione in merito.

Il Comitato definirà un percorso operativo di collaborazione che permetterà un confronto proficuo tra le proposte della Delegazione trattante di parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali.

ART. 6

LEGGE 675/96 (PRIVACY)

Il Comitato dovrà svolgere quanto di competenza nel rispetto della legge n. 675/96 che dispone in materia di tutela delle persone e di altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali.

ART. 7

RISORSE FINANZIARIE

L'Ente per permettere al Comitato di espletare le proprie funzioni assegnerà un budget in ragione ai programmi ed ai progetti volti alle azioni positive (Art. 57, lettera d), decreto Legislativo N. 165/2001).

Il Comitato potrà avvalersi, altresì, dei fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto, dallo Stato o dalla Comunità Europea.